


COMUNE DI BONORVA

Provincia di Sassari



REGOLAMENTO RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO

APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA EXTRA TRIBUTARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N°63 del 20/12/2018

Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Requisiti	pag. 3
Art. 3 - Criteri per la rateizzazione di pagamento	pag. 3
Art. 4 - Modalità di rateizzazione	pag. 3
Art. 5 - Interessi	pag. 4
Art.6 - Domanda di concessione	pag. 4
Art. 7 - Procedimento	pag. 5
Art. 8 - Provvedimento di concessione o diniego	pag. 5
Art.9 - Controlli	pag. 5
Art.10 - Disposizioni finali	pag. 6

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura extra tributari:

- siano essi derivanti per le entrate extra tributarie da avvisi bonari, da ordinanze-ingiunzioni o da diffide ad adempiere;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- il cui pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata o in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Requisiti Nel caso di persone fisiche e ditte individuali

- La rateizzazione è concessa ai contribuenti che presentano un ISEE (L'indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a euro 18.000.

Nel caso di società ed enti con personalità giuridica:

- La rateizzazione è concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie da valutare sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi, da sottoporre eventualmente al revisore dei Conti Comunale di Bonorva.

Art. 3 - Criteri per la rateizzazione di pagamento.

Per i debiti di cui all'articolo uno possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

1. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
2. decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già sospesi per altre cause.

In ogni caso la richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima dell'inserimento dell'importo dovuto e non versato nella procedura di riscossione coattiva,

Art. 4 - Modalità di rateizzazione.

La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate determinato dall'entità della somma da rateizzare richiesta dal contribuente, in base alla seguente tabella:

- da € 200,00 a € 300,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili;
- da € 300,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili
- da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili

- da € 1.500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 15 rate mensili
- da € 3.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 20 rate mensili
- da € 5.000,01 a € 11.000,00 fino ad un massimo di 28 rate mensili
- da € 11.000,01 a € 15.500,00 fino ad un massimo di 32 rate mensili
- da € 15.500,01 a € 21.500,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
- oltre € 21.500,00 fino ad un massimo di 42 rate mensili.

Le somme rateizzabili si riferiscono ai debiti extra tributari.

E' ammessa la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima fattispecie e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento, più avvisi bonari, ecc.);

in tal caso il numero massimo delle rate ammissibili si determina in riferimento alla somma degli importi totali di tutti i provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione contemporanea.

Nel caso in cui gli atti siano relativi a debiti di natura diversa, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna tipologia di debito, distinte domande di rateizzazione. In alcun caso può essere concessa la sospensione oppure la dilazione dei pagamenti in forza del presente regolamento.

Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad euro 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria che copra l'importo totale delle somme dovute comprensive di interessi per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata, valida per il periodo di ammortamento.

La rateizzazione avviene secondo un piano di ammortamento a rate costanti mensili con scadenza all'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 5 – Interessi.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato devono essere applicati gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (avviso bonario, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente alla rata dovuta.

Nel caso in cui il termine di pagamento (dell'avviso bonario, avviso di accertamento, ecc...) era costituito da più rate gli interessi decorrono dalla data di scadenza dell'ultima rata.

Art. 6 - Domanda di concessione.

Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile dell'entrata.

La domanda deve contenere:

1. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;

2. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito Extra tributario (avviso di pagamento, accertamento, ecc.);

3. Il modello ISEE(indicatore della situazione economica equivalente).

Se l'importo di cui viene chiesta la rateizzazione è superiore ad € 5.000,00 alla domanda deve essere allegata idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, valida per il periodo di ammortamento.

L'istanza di rateizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dalla scadenza di pagamento dell'atto.

Art. 7 – Procedimento.

L'istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta che non potrà essere comunque inferiore a quindici giorni.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

Art. 8 - Provvedimento di concessione o diniego.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario responsabile dell'entrata extra tributaria adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate nonché l'ammontare degli interessi e delle spese dovute.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal funzionario responsabile al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

Art.9 - Controlli

Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli allegati, di opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art.71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Art.10 - Disposizioni finali

Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Finanziario e sul sito internet di questo Comune.

Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.